

LE SENTENZE DI ACCERTAMENTO NOBILIARE NELL' ATTUALE ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO

1. — L'ordinamento nobiliare italiano, nell'attuale regime repubblicano, è dominato dall'articolo XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione 1 genn. 1948, il quale articolo costituisce la norma fondamentale del suddetto ordinamento.

L'art. XIV recita: « I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28-X-1922 valgono come parte del nome..... La legge regola la soppressione della Consulta Araldica ».

Da questa disposizione la dottrina e la giurisprudenza italiana (quest'ultima nelle poche sentenze emanate in argomento) hanno tratte le seguenti conseguenze giuridiche:

a) le norme, di cui all'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, non hanno soltanto un valore programmatico, ma direttamente dispositivo e quindi hanno automaticamente abrogato le disposizioni dell'antecedente ordinamento nobiliare monarchico, con esse incompatibili;

b) non è più proponibile il procedimento amministrativo presso la Consulta Araldica al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo nobiliare e neppure sono ammissibili, da parte della Consulta, ulteriori iscrizioni nobiliari degli aventi diritto (infatti dal 1-I-1948 non vengono effettuate ulteriori iscrizioni nel libro d'oro della Nobiltà italiana);

c) non è più in vigore il R. D. L. 20-III-1924, n. 442 (riprodotto nei susseguenti ordinamenti nobiliari), il quale, a tutela della prerogativa regia, imponeva alle parti, aventi una contestazione giudiziaria sulla spettanza di un titolo nobiliare, di richiedere l'intervento in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) non costituisce ulteriormente reato, ai sensi dell'art. 5 e segg. del R. D. 1924 summenzionato, l'uso illegittimo di titolo nobiliare, essendo ormai irrilevante per lo Stato repubblicano che i privati si fregino legittimamente o abusivamente di titoli nobiliari;

e) nessun organo statale, sia amministrativo, sia giudiziario, può riconoscere o attribuire ufficialmente titoli nobiliari, ad eccezione dei predicati disgiunti dal titolo; in quanto considerati come parte del nome;

f) i predicati nobiliari, esistenti anteriormente all'ottobre 1922, sono riconosciuti come facenti parte del cognome e quindi i cittadini aventi diritto ai medesimi possono esperire le azioni giudiziarie ammesse dall'ordinamento giuridico italiano a tutela del nome.

* * *

2. — Tralasciando di esaminare i punti più sopra ricordati, mi limiterò ad illustrare il punto f, oggetto precipuo della mia indagine.

Occorre preliminarmente fissare due principi: 1°) poichè lo Stato italiano disconosce i titoli nobiliari, nessuna azione giudiziaria potrà esperirsi dal cittadino intesa ad accertare la spettanza di un titolo nobiliare ed ancor meno ad ottenere una sentenza che ordini ad organi statali (per es. all'Ufficiale di Stato civile) l'annotazione di un titolo nobiliare; 2°) essendo riconosciuti dallo Stato italiano i predicati disgiunti dal titolo, potranno ancora essere esperite dai cittadini tutte le azioni giudiziarie dirette all'accertamento del nome, ancorchè queste azioni tendano a conseguire una sentenza ordinante ad organi statali

(per es. all'Ufficiale di Stato civile) l'annotazione del predicato in aggiunta all'usuale cognome.

Fissati questi due principi, vediamo in concreto quali siano le azioni giudiziarie esperibili a tutela della spettanza di un predicato nobiliare.

a) In primo luogo viene in considerazione l'azione di accertamento giudiziario del nome e della sua rettificazione negli atti dello stato civile ai sensi dell'art. 167 e segg. del R. D. 9-VII-1939 n. 1238, contenente l'ordinamento dello stato civile. Il cittadino, che ha diritto ad un titolo con predicato, può richiedere al tribunale avente giurisdizione nel luogo in cui è conservato il suo atto di nascita, il « completamento » del proprio cognome, nel senso cioè di ottenere una sentenza che, rettificando l'atto di nascita, ordini all'Ufficiale di stato civile di aggiungere al cognome espresso nell'atto anche il predicato.

Il procedimento di rettificazione del cognome è considerato dalla dottrina come un procedimento *sui generis*, rientrante nell'ambito della giurisdizione volontaria; il tribunale giudica, in camera di consiglio, in seguito a ricorso motivato e documentato dell'interessato e previo parere del Pubblico Ministero. Pur non avendo il procedimento struttura di un procedimento contenzioso, in quanto non si richiede l'instaurazione di un normale contraddittorio con gli eventuali cointeressati, tuttavia la sentenza ottenuta è suscettibile di passare in giudicato ed è soggetta alle normali impugnative (v. art. 454, I comma Cod. civ.; art. 168, 2° cpv. R.D. 9-VII-1939, n. 1238).

Questo procedimento presenta notevoli vantaggi a favore di coloro che intendono ottenere il riconoscimento di un predicato; è, in primo luogo, un procedimento giudiziario rapido e poco costoso, in secondo luogo, verificandosi la presenza e le conclusioni del Pubblico Ministero, il provvedimento giudiziario assume efficacia di cosa giudicata anche nei confronti dello Stato; in terzo luogo, se il dispositivo della sentenza può unicamente contenere l'ordine di aggiunta del predicato nell'atto di nascita, la motivazione della sentenza conterrà implicitamente anche l'accertamento della spettanza del titolo nobiliare connesso al predicato. Ne consegue che per questa via, sia pure in modo indiretto e pregiudiziale, l'interessato si costituisce un atto giudiziario accertante il suo attuale diritto ad un titolo nobiliare con annesso predicato.

b) La seconda azione giudiziaria diretta alla tutela del nome, e quindi anche del predicato, è l'azione di condanna esperibile dal titolare di un predicato contro il comportamento lesivo di un terzo il quale gli abbia contestato — o finga di contestargli — il diritto all'uso del detto predicato. Questa azione, chiamata azione di reclamo di nome, è espressamente contemplata nel nostro ordinamento dall'art. 7, 1. comma del cod. civ., il quale afferma: « la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome..... può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni ». Si tratta di un'azione contenziosa, la quale si inizia con citazione avanti il tribunale del luogo in cui il terzo, convenuto, risiede o in cui si adduce essere avvenuto il fatto lesivo lamentato. Il titolare del predicato mira ad ottenere una sentenza di condanna, nella quale, sul presupposto del riconoscimento del suo diritto al titolo ed annesso predicato, si ingiunge al convenuto, che illegittimamente gli contesta la spettanza del predicato o si rifiuta di attribuirglielo, di desistere da tale comportamento.

Il contraddittorio può naturalmente essere fittizio e concordato pregiudizialmente fra persone amiche allo scopo di ottenere una sentenza favorevole all'interessato; così per es. il titolare di un titolo nobiliare con predicato potrà citare in giudizio un parente, un estraneo o l'ufficiale di stato civile o un notaio o la direzione di un circolo ecc. allegando che queste persone gli contestano indebitamente l'uso del predicato e si oppo-

gono ad attribuirglielo in atti ufficiali o in un elenco o nelle relazioni abituali. Il tribunale emanerà una sentenza, in contraddittorio delle parti, nel cui dispositivo condannerà i convenuti a desistere dal comportamento illecito fino allora tenuto e quindi li obbligherà a designare l'attore con il predicato che gli spetta; il tribunale nella motivazione della sentenza darà atto del diritto dell'attore a fregiarsi del titolo ed annesso predicato.

Questo procedimento essendo contenzioso, è più lungo e dispendioso di quello di rettificazione di stato civile antecedentemente esposto; inoltre la sentenza di condanna, pur potendo passare in giudicato, farà stato soltanto fra le parti in giudizio; è assai discutibile (e sul punto, infatti, la dottrina è in disaccordo) se la sentenza faccia ugualmente stato *erga omnes* e quindi anche nei confronti dello Stato (a meno che non si sia convenuto in giudizio anche un organo statale, quale potrebbe essere l'Ufficiale dello Stato civile o direttamente il Pubblico Ministero).

c) La terza azione giudiziaria esperibile è quella chiamata: azione per usurpazione di nome. Il presupposto di questa azione è l'uso indebito del nome, e quindi del predicato, da parte di un terzo, cui tale nome non spetta. Mentre l'azione di reclamo di nome — di cui si è parlato al paragrafo precedente — protegge l'uso del predicato da parte del titolare del medesimo, l'azione per usurpazione di nome protegge l'esclusività dell'uso del predicato per parte del suo titolare.

In sostanza, l'attore chiede al tribunale di condannare il convenuto ad astenersi dall'usare il suo nome (cognome e predicato annesso), giacché detta denominazione è di sua esclusiva spettanza e non compete ad altri. Questa azione giudiziaria è regolata anch'essa dall'art. 7, 1° comma del Cod. civ., in cui si legge: « la persona... che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente faccia del suo nome, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni ». Il contraddittorio, anche in questo caso, può essere concordato pregiudizialmente al fine di ottenere, per via indiretta, un riconoscimento ufficiale del titolo con predicato per es. l'interessato potrà far citare avanti il tribunale la propria sorella sposata oppure un cugino od altra persona non avente diritto al titolo ed allegando che il convenuto indebitamente usurpa una qualifica che non gli spetta, ne richiederà l'inibizione all'uso e il risarcimento dei danni. L'attore potrà anche ottenere, in seguito a conclusione specifica, che il tribunale ordini all'ufficiale di stato civile competente di annotare la spettanza del predicato a margine dell'atto di nascita dell'attore oppure che la sentenza venga pubblicata su qualche giornale a larga diffusione.

Quest'azione giudiziaria è esperibile in quanto si verifichino tre presupposti: 1°) che il convenuto usi *indebitamente* il nome altrui, cioè non abbia alcun diritto al nome con predicato; 2°) che si provi il suo dolo o almeno la sua colpa nell'uso illecito del predicato altrui; 3°) che il convenuto, con l'uso indebito, abbia recato danno all'attore; per es. abbia generato una confusione di persone o abbia in qualche modo menomata l'identità personale dell'attore nei confronti con i terzi.

Anche in questo caso la sentenza viene emanata in sede contenziosa e farà stato soltanto fra le parti in giudizio; difficilmente potrà acquistare efficacia di cosa giudicata anche nei confronti dello Stato, giacché, trattandosi di azione di risarcimento danni fra privati, non sarà esteso il contraddittorio al Pubblico Ministero.

Una notevole corrente dottrinale ritiene però che, anche con contraddittorio ristretto fra privati, le sentenze sul nome acquistino effica-

cia *erga omnes* (e quindi anche nei confronti dei Pubblici Poteri), salvo il diritto a promuovere l'opposizione di terzo da parte dei soggetti che se ne sentissero lesi.

d) Le azioni giudiziarie a tutela del nome fin qui esaminate, sono direttamente esperite avanti l'autorità giudiziaria italiana; possiamo anche ipotizzare analoghi giudizi seguiti in ordinamenti giuridici esteri, seguiti alla deliberazione delle relative sentenze in Italia. Per es. il titolare di un titolo nobiliare con annesso predicato potrebbe esperire l'azione di reclamo di nome o l'azione per usurpazione di nome in uno Stato estero ed ottenuta una sentenza estera a lui favorevole richiederne il riconoscimento nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 796 e segg. cod. proc. civ. italiano. Poichè il nostro ordinamento giuridico non esclude la giurisdizione estera sulle questioni di stato anche se intercorrenti fra cittadini italiani, così le nostre Corti di appello, in sede delibante, non avranno difficoltà ad ordinare il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di sentenze estere accertanti la spettanza di un predicato in capo ad un cittadino italiano. Questo procedimento, piuttosto complesso e dispendioso, potrà essere consigliabile in alcuni casi particolari; per es. in quei casi in cui il titolo con predicato fu concesso da una Potenza estera, il cui potere sovrano di concedere titoli nobiliari non è riconosciuto dallo Stato italiano oppure quando vi siano o si prevedano difficoltà sul riconoscimento diretto da parte dell'autorità giudiziaria italiana del diritto al predicato sulla base della documentazione presentata dall'interessato.

* * *

3. — Esaminate le azioni giudiziarie attualmente esperibili nel campo araldico, sarà bene ricercare — sia pure brevemente — quali titoli nobiliari possano essere oggetto di tutela giudiziaria.

Si possono presentare vari casi. Ci limiteremo ai più importanti e comuni.

a) Il primo caso è quello che ci ha servito di esempio nelle ipotesi illustrate nei paragrafi precedenti. L'attore in giudizio possiede un diritto soggettivo ad un titolo nobiliare con annesso predicato, sia che egli stesso sia stato il primo concessionario del titolo, sia che si presenti come il successore legittimo di un antico concessionario; sia che la concessione del titolo sia stata fatta da un Re di Casa Savoia o da un altro Dinasta italiano, sia che provenga da un Sovrano straniero. In un solo caso non potranno soccorrere a tutela del predicato le azioni giudiziarie di tutela del nome esaminate nei paragrafi precedenti; allorchè il titolo nobiliare con annesso predicato venne concesso da un Re di Casa Savoia dopo il 22.X.1922. In questa ipotesi, il tassativo divieto di riconoscimento sancito dall'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione è insuperabile, donde non potrà l'organo giudiziario italiano, nè direttamente nè indirettamente, attribuire alcuna rilevanza giuridica all'annesso predicato.

b) Il secondo caso che si può presentare è quello in cui l'attore in giudizio non ha un diritto soggettivo perfetto al titolo nobiliare con annesso predicato, ma soltanto un interesse legittimo rivolto a richiederne la « rinnovazione » all'autorità sovrana a vantaggio proprio e dei propri discendenti. Nell'ordinamento monarchico italiano, l'interessato aveva, in questi casi, il potere di richiedere al Re un provvedimento di grazia, mediante il quale il titolo veniva rinnovato nella sua famiglia, sia perchè l'interessato discendeva per femmina dall'ultimo maschio investito del titolo, sia perchè, mancando ogni discendente nella linea primogenita investita del titolo, la successione poteva

devolversi alla linea collaterale dello stesso casato. In questi casi, a stretto diritto, non si potrebbero esperire le azioni giudiziarie di cui abbiamo parlato, giacchè l'attore non può documentare all'autorità giudiziaria un vero diritto soggettivo al predicato. Ritengo, però, che la eccezione sia superabile sostenendosi che la rinnovazione del titolo nobiliare con annesso predicato era divenuta, nell'ordinamento monarchico, una soluzione sempre ricorrente, onde ad un provvedimento discrezionale di grazia sovrana si sarebbe ormai sostituito per norma consuetudinaria un provvedimento vincolativo di semplice accertamento di carenza successoria diretta.

Il punto è assai delicato e di dubbia soluzione; credo, però, che la tesi favorevole all'attore pretendente potrebbe essere sostenuta con validi argomenti di dottrina ed essere fatta trionfare in sede giurisprudenziale.

c) Il terzo caso ipotizzabile è quello in cui l'attore in giudizio non può pretendere il riconoscimento di un titolo nobiliare con predicato, ma soltanto un titolo sul cognome. In questo caso, posto che l'art. XIV delle Disposizioni transitorie della Costituzione esclude esplicitamente il riconoscimento dei titoli nobiliari, ritengo che nessun organo giudiziario italiano potrebbe almeno in linea di principio, emettere una sentenza contenente, nel suo dispositivo, un tale riconoscimento, sia diretto che indiretto. Un'unica possibilità vi sarebbe: di esperire un'azione di nome allegando che il convenuto, con l'uso del titolo nobiliare nel suo cognome, ha portato fraudolentemente pregiudizio all'identità personale dell'attore. Per es. Tizio, che gode del titolo di marchese sul proprio cognome, potrebbe esperire un'azione di condanna per usurpazione di nome contro Caio, avente lo stesso cognome ma senza diritto a tale titolo; Tizio dovrebbe dimostrare che Caio, usurpando il suo titolo ed aggiungendolo allo stesso cognome, induce i terzi in errore sulla sua identità personale, facendosi passare per Tizio e causandogli un danno rilevante, patrimoniale o almeno morale. Nella fattispecie Tizio potrà ottenere dal tribunale adito contro Caio una sentenza di condanna, la quale ordinerà a Caio di desistere da un comportamento che ingenera confusione nei terzi a danno di Caio. Nella motivazione della sentenza il Tribunale accerterà pregiudizialmente il diritto esclusivo di Tizio al titolo nobiliare sul proprio cognome e quindi, per questa via, sia pure indiretta, Tizio otterrà un riconoscimento giudiziario della propria qualifica nobiliare.

* * *

4. — Desidero ancora accennare ad un altro procedimento, questo a carattere esclusivamente amministrativo, che potrebbe venire in considerazione nel campo nobiliare.

Intendo riferirmi al procedimento regolato dall'art. 153 e seg. del R.D. 9.VII.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile in oggetto alla concessione di aggiunte di cognome per parte del Presidente della Repubblica.

Ecco il quesito che si può porre: il Presidente della Repubblica può concedere, a chi ne abbia diritto e che ne faccia richiesta, l'aggiunzione di un predicato al proprio cognome? Ritengo che la risposta debba essere affermativa. Infatti la Disposizione transitoria XIV della Costituzione assimila i predicati ai cognomi ed il Presidente della Repubblica ha appunto il potere di concedere modificazioni e aggiunte di cognomi a favore dei cittadini. Piuttosto potrebbero profilarsi delicati conflitti di competenza fra le attribuzioni del Capo dello Stato

e quelle dell'autorità giudiziaria. Ritengo, ad es., che nonostante il diniego di aggiunzione di un predicato da parte del Presidente, l'interessato possa ugualmente esperire l'azione giudiziaria davanti il tribunale competente per ottenere il riconoscimento del suo diritto al predicato; così ritengo che, concessa dal Presidente della Repubblica la sola aggiunzione di un cognome di famiglia nobile, non sia precluso all'interessato di adire l'autorità giudiziaria, in sede di ratifica di stato civile, onde farsi attribuire l'aggiunzione del predicato, già connesso a tale secondo cognome.

Non mi posso trattenere oltre su queste questioni, per altro interessantissime, sulle quali avrà modo di formarsi, in prosieguo, una corrente giurisprudenziale.

* * *

5. — Da questi brevi cenni possiamo trarre alcune osservazioni di indole generale.

1) Nell'attuale regime repubblicano si nota, in materia nobiliare, una specie di lacuna legislativa occasionata dall'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Tale lacuna non verrà colmata fino a che non sia emanata la legge prevista sulla nuova organizzazione della Consulta Araldica e sul procedimento amministrativo per far riconoscere i predicati come aggiunta di nome, legge il cui progetto è già stato formulato dal Consiglio di Stato, ma che presenta molti inconvenienti e lacune e che comunque non sarà di prossima entrata in vigore.

2) In questa fase di transizione, che potrà prolungarsi indefinitamente, gli unici mezzi dati ai cittadini italiani per ottenere riconoscimenti nobiliari, sia pure indiretti, sono quelli costituiti dalle azioni giudiziarie di tutela del nome esaminate nei paragrafi che precedono.

3) I cittadini italiani i quali, pur avendo diritto a titoli nobiliari con predicato, non ne hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Consulta Araldica in periodo monarchico, potrebbero raggiungere tale riconoscimento a mezzo delle azioni giudiziarie di tutela del nome di cui abbiamo discorso.

In tal modo, da un lato, si costituirebbero uffici legali specializzati per l'espletamento di dette pratiche legali e, dall'altro, si formerebbe in materia, a mezzo delle sentenze dei nostri tribunali, una giurisprudenza uniforme e corretta.

G. CANSACCHI